

## Diritti di segreteria

SEG23 05/12/2011

### **Come si calcolano i diritti di segreteria dei segretari, secondo la disciplina del CCNL?**

Per il calcolo dei diritti di segreteria, l'art. 37, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciale del 16.5.2001, indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel comma 1 del medesimo art. 37, con esclusione della lett. f) e cioè della retribuzione di risultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo.

Naturalmente le citate voci retributive devono essere prese in considerazione per l'importo effettivo in godimento da parte del lavoratore interessato; non può, pertanto, essere condivisa l'ipotesi di una "misura massima teorica" che certamente è estranea alla formulazione letterale del testo contrattuale e ad ogni logica di ragionevolezza.

SEG24 05/12/2011

### **Per il calcolo dei diritti di segreteria, si deve tenere conto della tredicesima mensilità?**

La tredicesima non è ricompresa nel calcolo dei diritti di segreteria.

Infatti, per il calcolo dei diritti di segreteria, l'art. 37, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel comma 1 del medesimo art. 37, con esclusione della lett. f) e cioè della retribuzione di risultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo.

In tale contesto, invece, non è indicata la tredicesima mensilità, prevista nel comma 2 del suddetto art. 37 del medesimo CCNL del 16.5.2001.

Poiché è stata utilizzata la tecnica dell'elencazione formale, se le parti avessero voluto introdurre nel calcolo anche la tredicesima mensilità, avrebbero operato il richiamo anche al comma 2 del citato art.37 del CCNL del 16.5.2001.

Ogni diversa interpretazione, diversa dal dato formale espresso del testo negoziale, in quanto idonea a consentire l'erogazione di compensi non previsti, si porrebbe in inevitabile contrasto con le previsioni del CCNL e sarebbe, quindi, illegittima e suscettibile di essere considerata fonte di possibile danno erariale.

A seguito della sottoscrizione dei CCNL del 7.3.2008, con il conseguente innalzamento del limite della quota relativa ad 1/3 del trattamento economico

annuo nei periodi di riferimento (anni 2003, 2004, 2005 e 2006) per effetto degli incrementi stipendiali riconosciuti, è possibile procedere alla rideterminazione ed al conguaglio dei maggiori compensi da corrispondere al segretario relativamente ai diritti di rogito dovuti, ai sensi dell'art.41, comma 4, della legge n.312/1980, nell'arco temporale considerato?

In materia, si deve ricordare che le modalità di determinazione dei cosiddetti "diritti di rogito" sono contenute esclusivamente nell'art.41, comma 4, della legge n.312/1980, che fa riferimento a una quota fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento".

Pertanto, il problema interpretativo che si pone è quello di verificare se effettivamente la generica dizione usata dalla legge di "stipendio in godimento" consenta di affermare che, ai fini della determinazione del compenso spettante al segretario, si debba tenere conto anche degli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali, che, intervenuti solo successivamente all'anno (o agli anni) in cui sono stati maturati i diritti di rogito, modificando retroattivamente lo stipendio in godimento del segretario, finiscono per elevare, ugualmente con efficacia retroattiva, anche il tetto massimo del compenso spettante al segretario, con conseguente necessità di conguaglio degli importi già erogati.

Trattandosi di una problematica attinente alla definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, la scrivente Agenzia non può che richiamare le indicazioni già fornite direttamente dal Ministero dell'Economia, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con il parere n.126434 del 2 marzo 2009, che di seguito si trascrive:



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPITORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
Ufficio XIV

ARAN - Protocollo in Entrata

0002628/09  
05/03/2009

Roma:

Prot. Nr. 0126434  
Rif. Prot. Entrata Nr. 0098807  
Allegati:  
Risposta a Nota del: 29/07/2008,  
n. 23846

OGGETTO: Richiesta parere nuovi CCNL Segretari  
Comunali e Provinciali - Arretrati su diritti  
di Segreteria.

e, per conoscenza:

All' ARAN

Via del Corso, 476

00186 ROMA

Si fa riferimento alla nota n. 23846 del 29/07/2008, con cui codesto Comune ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla questione in oggetto indicata.

In merito si rappresenta che non appare praticabile - in quanto non in linea con il vigente quadro normativo e contrattuale - l'ipotesi di ricalcolare le spettanze dovute al Segretario comunale per attività rogatoria a seguito degli incrementi retributivi contrattuali, scaturenti dalla sottoscrizione dei nuovi CCNL nazionali di categoria.

Il tenore letterale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 3, comma 1 dei contratti stipulati in data 7 maggio 2008, attraverso una elencazione tassativa delle voci che sono interessate dall'incremento degli stipendi tabellari, non fa infatti alcun riferimento alla tematica dei diritti di rogito.

Appare quindi corretto non intervenire in termini modificativi con riferimento a una vicenda - la remunerazione dell'attività rogatoria dei segretari - già definita in modo compiuto, avuto riguardo alla remunerazione corrisposta al momento dello svolgimento della suddetta attività.

L'Ispeffore Generale Capo